

**Cass., Sez. III civ. del 13 luglio 2011 n. 15394**

**Attività sportiva agonistica – Organizzazione torneo di calcio – Enti Sportivi nazionali e locali – Tutela sanitaria dell’atleta – Obbligo visita medica e certificazione medica – Prevenzione integrità psicofisica dell’atleta – Responsabilità organizzatori evento sportivo – Risarcimento danni**

*Gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per attività agonistica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione.*

**ANCHE PER IL TORNEO DI CALCIO DILETTANTE OCCORRE  
CONTROLLARE LO STATO FISICO DEI CALCIATORI. GLI ENTI  
SPORTIVI SONO TENUTI A TUTELARE LA SALUTE DEGLI  
ATLETI ANCHE ATTRAVERSO LA PREVENZIONE DI EVENTI  
PREGIUDIZIEVOLI LA LORO INTEGRITÀ PSICOFISICA**

di *Matteo Sperduti\**

SOMMARIO: 1. Fatto e svolgimento del processo – 2. Qualificazione giuridica degli Enti Sportivi all’interno dell’Ordinamento Sportivo: rapporto tra Enti Sportivi Nazionali e Comitati Provinciali – 3. Tutela sanitaria degli atleti partecipanti a tornei sportivi agonistici: riflessioni sulla necessità della prevenzione attraverso l’obbligatorietà della visita medica e della certificazione medica ai fini della partecipazione – 4. Responsabilità degli organizzatori delle manifestazioni sportive agonistiche in caso di danno alla salute dei partecipanti ex art. 2049 c.c. e risarcimento danni

**1.** La recentissima sentenza in oggetto tratta un tema di primissimo ordine in merito all’ambito sportivo dilettantistico, ovvero la tutela sanitaria dell’atleta e confermando l’obbligatorietà delle visite mediche collegate all’esercizio dell’attività sportiva stessa. Infatti, lo svolgimento della pratica sportiva agonistica non può essere disgiunta da preliminari controlli medici. Tale ultimo principio, però, ad oggi

---

\* Dottore in Legge, Praticante Avvocato abilitato presso il Foro di Latina; Fiduciario AIC; Docente Scuola dello Sport del Coni – Regione Lazio, Corsi di formazione aventi ad oggetto la materia del diritto sportivo.

rappresenta più una regola nota a tutti sulla carta ma spesso disattesa nella pratica. Nel corso di una partita di calcio nell'ambito di un torneo organizzato dall'Acsi (Associazione Centri Sportivi Italiani)<sup>1</sup> un ragazzo trentatreenne (atleta) aveva accusato un malore ed era morto negli spogliatoi. Il decesso era stato ascritto a ischemia miocardica in soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi. L'atleta, come tutti i suoi compagni di squadra, era stato ammesso a partecipare al torneo senza essere sottoposto a preliminare visita medica con accertamento elettrocardiografico sotto sforzo.

A causa del tragico episodio il responsabile del Comitato Provinciale dell'Acsi, organizzatore del torneo di calcio, nonché il presidente della società sportiva nella cui squadra giocava l'atleta deceduto erano stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza preventiva visita medica, la quale avrebbe rilevato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la stessa partecipazione alla manifestazione e, di conseguenza, il decesso. Inoltre, erano anche stati condannati al risarcimento del danno in favore della moglie del calciatore. Infatti, in sede civile quest'ultima aveva richiesto la condanna dell'Associazione al risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale derivante dalla perdita del contributo al mantenimento del marito, sostenendo che l'Acsi era responsabile ai sensi dell'Art. 2049 c.c. e che la colpa derivava dall'aver redatto il regolamento del torneo senza prevedere l'obbligo di visita medica per i partecipanti.

L'Acsi - Direzione nazionale, però, si costituiva in giudizio e contestava la propria legittimazione passiva in quanto riteneva di non dover pagare in considerazione del fatto che la sede territoriale (Acsi - Comitato Provinciale organizzatore dell'evento) godeva di una propria autonomia e, dunque, non era un proprio ente subordinato poiché era completamente autonomo. Inoltre, la stessa Direzione Nazionale continuava affermando che non aveva sugli enti sportivi locali alcun potere di controllo.

Il Tribunale di primo grado con sentenza<sup>2</sup> dichiarava inammissibile la domanda presentata dalla parte attrice (la moglie del calciatore deceduto) ed affermava, successivamente alla valutazione degli statuti dell'Acsi prodotti dalle parti (Carta Statutaria approvata nel 1986 prodotta dalla parte attrice – Statuto vigente all'epoca dei fatti prodotto dalla Direzione Nazionale dell'Acsi), che i Comitati Provinciali erano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche. Quindi, si affermava il principio secondo cui i Comitati Provinciali erano soggetti dotati di autonoma legittimazione processuale e negoziale. Infatti, il Tribunale evidenziava che già il testo dello statuto prodotto da parte attrice, non solo attribuiva espressamente ai Comitati Provinciali una soggettività giuridica distinta da quella della Direzione Nazionale, ma conteneva una serie di disposizioni che confermavano l'effettiva

---

<sup>1</sup> L'Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI) – Associazione di cultura, sport e tempo libero, è una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 Aprile 1960 a Roma e riconosciuta dal CONI come Ente di promozione sportiva nel 1986.

<sup>2</sup> Sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria n. 9471 del 2006.

autonomia amministrativa, organizzativa e patrimoniale delle articolazioni locali dell'Acsi. La soggettività giuridica dei Comitati Provinciali era poi confermata, ad avviso del Giudice di primo grado, anche dalle norme del previgente statuto dell'associazione convenuta, che stabilivano non solo la piena autonomia amministrativa di tali comitati, ma attribuivano a siffatti organismi anche proprie fonti di finanziamento e, pertanto, un patrimonio distinto da quello della Direzione Nazionale.

Veniva proposto appello dalla parte attrice ed i Giudici di Appello con la loro sentenza<sup>3</sup> andavano a capovolgere il principio emesso dai Giudici di Primo Grado. Infatti, in accoglimento del gravame, dichiaravano l'Acsi – Direzione Nazionale legittimata passiva nel procedimento in questione e, per l'effetto, obbligata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della moglie dell'atleta deceduto. Tale decisione si fondava sulla considerazione secondo la quale l'Acsi (Direzione Nazionale) era ente sportivo sovra-ordinato al Comitato Provinciale su cui esercitava una piena funzione di controllo. Infatti, l'autonomia patrimoniale e finanziaria e l'indipendenza amministrativa riconosciute dall'art. 33 – Statuto Acsi – agli organismi locali va, quindi, interpretata in senso restrittivo, soprattutto in assenza di un patrimonio di riferimento su cui si poteva proiettare la responsabilità patrimoniale. Quindi, una mera autonomia di gestione di risorse di cui gli organi locali hanno la materiale disponibilità ma non la titolarità effettiva.

L'Acsi – Direzione Nazionale, però, proponeva Ricorso per Cassazione fondando il medesimo atto su tre motivi rilevanti:

1. Erronea considerazione secondo la quale la stessa Associazione – Direzione Nazionale è stata ritenuta legittimata passiva nel procedimento in questione (Violazione degli Artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. - Artt. 36 e 38 c.c.) nonché la mancata valutazione dei Comitati Provinciali come soggetti aventi autonoma soggettività giuridica, patrimoniale ed amministrativa;
2. Violazione delle norme dettate dal D.M. del 28/02/1983 e D.M. del 12/02/1982<sup>4</sup> con conseguente valutazione di negligenza nella condotta tenuta dagli organizzatori del torneo di calcio i quali hanno ommesso di verificare il possesso da parte dei partecipanti della certificazione di idoneità medico – sanitaria alla pratica sportiva;
3. Difetto di motivazione circa l'effettiva idoneità alla partecipazione all'attività sportiva derivante dai controlli medici per accertare la patologia dell'atleta defunto in relazione alla violazione dell'Art. 2049 c.c..

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento rigettava i tre motivi alla base del ricorso e, conseguentemente, confermava la sentenza emessa dai giudici di merito la quale, come sopra meglio specificato, condannava l'Acsi – Direzione Nazionale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della moglie dell'atleta deceduto nonché al pagamento delle spese del procedimento di terzo grado.

<sup>3</sup> Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, depositata in data 2 dicembre 2008.

<sup>4</sup> Normativa Ministeriale che stabilisce i principi cardine circa la tutela sanitaria degli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive agonistiche.

Gli Ermellini erano, quindi, di diverso avviso rispetto alle motivazioni presentate dall'Acsi – Direzione Nazionale e si richiamavano al principio secondo cui la tutela medico – sanitaria degli atleti passava anche attraverso la prevenzione. Infatti, secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione gli Enti Sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica. Quindi, ai fini della tutela della salute coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport e sono responsabili di tale controllo gli organizzatori della manifestazione i quali rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti qualora non li abbiano sottoposti alle necessarie visite mediche o non abbiano richiesto la produzione di una adeguata certificazione medica prima della stessa partecipazione. Sulla base di tale principio l'Acsi è stata ritenuta responsabile della morte del calciatore per non aver predisposto un adeguato regolamento che prevedesse l'obbligo della visita medica dei partecipanti al torneo o, quantomeno, richiesto la idonea ed adeguata certificazione attestante lo stato fisico dell'atleta. Questa condotta ha determinato il sorgere di una responsabilità ai sensi dell'Art. 2049 c.c. con conseguente risarcimento dei danni poiché, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti da parte degli organizzatori, con elevata probabilità il calciatore non avrebbe partecipato alla manifestazione e non sarebbe deceduto.

**2.** L'analisi della sentenza in esame pone spunti di riflessione su diversi argomenti e sotto diversi punti di vista. Ai fini di una migliore comprensione della stessa deve essere esaminata la qualificazione giuridica del soggetto principe del fatto in questione ovvero l'Associazione Centri Sportivi Italiani. Quest'ultima rientra nell'insieme degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) cioè quegli enti riconosciuti dal CONI a livello nazionale, regionale e locale che hanno come scopo istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono la loro funzione nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI stesso, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.<sup>5</sup> Infatti, il CONI ha individuato Enti minori rispetto alle Federazioni Sportive Nazionali ai quali ha dato il proprio riconoscimento perché offrirono la propria collaborazione rispettando, però, i limiti alla propria attività indicata dal medesimo organismo nazionale.<sup>6</sup>

Gli Enti di Promozione Sportiva, quindi, trovano esplicita regolamentazione all'interno dello Statuto del CONI che, nel titolo VI, ne determina i principi e la normativa di riferimento. Esse sono essenzialmente delle figure di raccordo costituite da società ed associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.<sup>7</sup>

Devono avere una base a livello nazionale e poi si possono sviluppare a livello

---

<sup>5</sup> Art. 26 comma 1 Statuto CONI.

<sup>6</sup> W. BIGLAVI, *Giurisprudenza Sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2010.

<sup>7</sup> Art. 26 comma 3-bis Statuto CONI.

piramidale attraverso i Comitati locali: Regionali e Provinciali. A livello nazionale, però, sono riconosciuti dal Consiglio Nazionale del CONI qualora rispettino le seguenti condizioni:<sup>8</sup> 1) devono essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli Artt. 12 e ss. del c.c.; 2) devono essere dotati di uno Statuto conforme a quanto disposto dallo Statuto CONI nell'Art. 26; 3) devono avere un'organizzazione che comprenda un minimo di quindici Regioni e settanta Province; 4) devono avere società o associazioni sportive dilettantistiche<sup>9</sup> affiliate in numero non inferiore a mille e con un minimo di centomila tesserati; 5) devono aver svolto attività nel campo della promozione sportiva per almeno quattro anni.

---

<sup>8</sup> Art. 27 comma 1 - 2 Statuto CONI.

<sup>9</sup> Art. 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289 Art. 90

*(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)*

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

...(OMISSIS)...

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuita degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

...(OMISSIS)...

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio

Tali elementi sono anche alla base della struttura degli Enti locali tra cui le Regioni le quali devono avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella regione di riferimento.

Tali Enti di Promozione Sportiva, comunque, devono essere dotati di un regolare Statuto che ne disciplini l'attività e le finalità da perseguire ma, ad ogni modo, deve essere conforme ai principi fondamentali stabiliti dal CONI il quale, a sua volta, attraverso la Giunta Nazionale valuta e verifica la conformità delle regolamentazione interna di tali organismi sia alla legge dello stato, allo Statuto stesso del CONI, ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. Si evidenzia l'assenza totale di finalità lucrative fermo restando l'osservanza dei principi di democrazia interna e delle pari opportunità che devono essere concesse agli affiliati ad ogni Ente Sportivo.<sup>10</sup> Inoltre, gli EPS, oltre alle entrate proprie previste dallo Statuto, ricevono annualmente un contributo economico da parte del CONI con riferimento essenzialmente alla consistenza organizzativa e all'attività svolta durante l'arco della stagione sportiva. Sono obbligati, però, a presentare alla Giunta Nazionale dell'organismo di controllo (CONI)<sup>11</sup> il bilancio di previsione, il conto consultivo e una relazione che documenti l'intera attività svolta e le modalità di utilizzo del finanziamento ricevuto.<sup>12</sup>

L'Associazione Centri Sportivi Italiani, soggetto legittimato passivo nella sentenza in commento, può e deve essere considerata, quindi, rientrando nella figura di Ente di Promozione Sportiva Nazionale. Infatti, alla base delle finalità per cui è stata costituita nel 1960, ottenendo successivamente riconoscimento da parte del CONI nel 1986,<sup>13</sup> ci sono prettamente finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali e di volontariato.<sup>14</sup>

Il Cap. 3 dello Statuto dell'Acsi, comunque, all'Art. 14 prevede e stabilisce la ripartizione dell'Associazione sul territorio dello Stato italiano andando a spiegare i seguenti livelli di «rappresentanza unitaria»:

---

nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

...(OMISSIS)...

<sup>10</sup> Art. 26 comma 3, 3-ter Statuto CONI.

<sup>11</sup> Art. 26 comma 3-quater Statuto CONI.

<sup>12</sup> Art. 28 comma 1 – 2 Statuto CONI.

<sup>13</sup> W. Bigiavi, *Giurisprudenza Sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2010 cit. pag. 45: Il Consiglio Nazionale del CONI il 21 giugno 1986 ha proceduto al riconoscimento di questi organismi (enti di promozione sportiva) sorti nell'ambito di partiti politici e dopo che la Giunta Esecutiva del CONI aveva, in sede di confronto con gli Enti all'epoca esistenti, concluso che: perseguendo gli Enti in esame principalmente uno scopo promozionale e propagandistico dell'attività motoria e sportiva non agonistica, essi concorrevano a rispondere alla necessità, da tempo avvertita, di offrire alla collettività occasioni anche di attività ludico-sportive con finalità ricreative, formative e sociali. Il CONI allo stesso tempo avvertiva che detti Enti dovevano essere coinvolti in una opera di promozione, di conquista con il concorso determinante ed essenziale di Regioni e di Enti locali e con l'impegno di tutte le forze politiche e sociali delle Associazioni del tempo libero e delle confederazioni sindacali.

<sup>14</sup> Art. 1 comma 1 Statuto Acsi.

- a) livello nazionale;
- b) livello regionale;
- c) livello provinciale.

Quindi, come affermato dalla sentenza in commento ci si trova dinanzi ad una struttura associativa complessa costituita da entità nazionale che ingloba in sé varie diramazioni «locali» (regionali e provinciali).

Ma quello che a noi preme maggiormente sottolineare riguarda l'attribuzione della responsabilità nel caso di specie in quanto l'Acsi Direzione Nazionale aveva proposto ricorso andando ad affermare, ai sensi degli Artt. 32 e 33 – Statuto Acsi, che i Comitati Provinciali erano centri autonomi sia a livello patrimoniale che finanziario ed amministrativo. Infatti, gli articoli dello Statuto sopra richiamato si esprime in questo modo: Art. 32 «...I Comitati Provinciali hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria rispetto all'Acsi Nazionale. In quanto organi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente indipendenti rispondono direttamente delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio...» – Art. 33 «...Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello nazionale e provinciale...». Quindi, da tale normativa si deduce chiaramente che gli enti Acsi a carattere provinciale hanno una loro indipendenza ed autonomia a livello amministrativo e finanziario distinto da quello a livello nazionale.

Ma la sentenza appare rivoluzionare tale considerazione in ragione del fatto che i Giudici della Suprema Corte di Cassazione riprendono quanto affermato dai Giudici di merito di secondo grado che hanno considerato ed interpretato in maniera «restrittiva» le norme sopra richiamate. Infatti, è stato censurato il principio secondo cui gli enti a livello locale hanno una loro autonomia ed indipendenza come, al contrario, indicava la Direzione Nazionale dell'Acsi. Questo in quanto, in assenza di un patrimonio di riferimento sul quale si proietta la responsabilità patrimoniale, si può effettivamente affermare che gli organi locali hanno una materiale disponibilità dell'autonomia gestionale delle proprie risorse ma non la titolarità effettiva del loro patrimonio che, comunque, ricade in capo all'Acsi – Direzione Nazionale. Infatti, l'Art. 31 così si esprime in merito al patrimonio dell'Acsi il quale viene definito «...unico...».

Ma questa contraddittorietà, secondo gli Ermellini, nasce e configura come causa l'ambiguità delle norme contenute all'interno dello Statuto che regola l'Associazione. Infatti, dal testo si deduce un contrasto tra l'Art. 33 ed il resto delle disposizioni, soprattutto quelle norme che dispongono l'unicità del patrimonio. Ovvero, come detto, da una parte l'Art. 31 sopra citato stabilisce che il patrimonio è «...unico...»; dall'altra l'Art. 32 dello Statuto Acsi stabilisce l'autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale degli enti locali rispetto alla Direzione Nazionale. Il contrasto appena esposto viene risolto in senso favorevole ai terzi che vengono a «scontrarsi», in senso giuridico, con l'Associazione i quali, a loro volta, hanno diritto di pretendere trasparenza, inequivocità e chiarezza nelle regole costitutive della stessa. Quindi, qualora persista l'ambiguità interpretativa delle norme in

questione, essa va risolta in senso protettivo del legittimo affidamento del terzo ed in pregiudizio dell'Associazione la quale non ha redatto una legislazione chiara in relazione alla soggettività delle proprie organizzazioni territoriali.

La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, si è anche espressa andando a confermare il principio emesso dalla Corte di Appello giudicante circa l'amministrazioni delle Associazioni non riconosciute. Infatti, si fa presente che nell'ordinamento sportivo le Associazioni possono distinguersi in due tipologie: riconosciute e non riconosciute. Le prime sono quelle che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato con procedimento semplificato che permette di ottenere il titolo di persone giuridiche private attraverso l'iscrizione nell'apposito registro.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Normativa di riferimento: D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 1. - Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

...(OMISSIS)...

Art. 3. - Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica

La maggior parte dei sodalizi sportivi riveste, comunque, la forma di associazione non riconosciuta e, quindi, priva di personalità giuridica ma, come definita dalla Cass. 14 aprile 1986 n. 2601) costituente un centro autonomo di interessi e di imputazione di situazioni giuridiche soggettive il quale si pone come soggetto di diritto.<sup>16</sup> Tale considerazione deve essere proposta per l'Acsi nel caso di specie. Infatti, l'assenza di questo requisito non impedisce all'Associazione di avere una propria capacità di agire attraverso le persone fisiche che operano secondo il principio della rappresentanza organica.<sup>17</sup>

Nella fattispecie in esame, comunque, la Suprema Corte di Cassazione afferma che i Giudici di merito hanno correttamente interpretato il principio secondo cui l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute ai sensi dell'art 36 c.c.<sup>18</sup> sono regolati dagli accordi degli associati in quanto, nel caso

---

e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

#### Art. 4. - Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. ... (OMISSIS)...

<sup>16</sup> G. FARIELLO, *Associazioni Sportive – Gli aspetti giuridici, contabili, fiscali, amministrativi e finanziari*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

<sup>17</sup> Enciclopedia Legale, Selezione dal Reader's Digest, Milano, 2010. Nella rappresentanza organica (o istituzionale), il rappresentante ha funzione di organo esterno di una persona giuridica (o ente di fatto) ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio il presidente di un'associazione. Tale potere trova fonte nella legge o nello statuto dell'ente in questione.

<sup>18</sup> Art. 36 c.c. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

in questione, è proprio sull'interpretazione degli accordi statutari che si incentra e si fonda la decisione presa. Inoltre, i soggetti terzi che entrano in conflitto con l'Associazione (non riconosciuta) devono fare affidamento sul principio della tutela patrimoniale prevista dall' Art. 38 c.c.<sup>19</sup> e sulla possibilità della facile individuazione dei soggetti responsabili da parte dell'ente medesimo. Quindi, non possono esistere normative statuarie ambigue o di difficile interpretazione (come nel caso dello Statuto dell' Acsi) che ostacolano la valutazione e l'individuazione dei soggetti responsabili.

**3.** La sentenza in commento, comunque, affronta un altro tema di primissima importanza quale quello della tutela della salute dell'individuo e, nel caso di specie, dell'atleta. Questo è uno dei principali diritti riconosciuti non solo dalla Costituzione della Repubblica Italiana<sup>20</sup> (Art. 32) bensì anche da numerose altre fonti legislative nazionali ed internazionali le quali pongono al centro del loro interesse la salvaguardia della salute dei soggetti. Anche l'ordinamento sportivo, nel suo insieme, prevede una serie di norme che dovrebbero garantire e prevenire eventi pregiudizievoli per l'integrità psico – fisica degli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive o che svolgono la pratica sportiva.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, come detto, si riaggancia a quanto espressamente motivato da parte dei Giudici di Appello i quali sono partiti da una differenziazione fondamentale alla base dell'attività sportiva: agonistica o non agonistica.<sup>21</sup> Infatti, hanno definito il concetto di attività sportiva agonistica riconducendola allo svolgimento di campionati e tornei organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva per i calciatori al di sopra dei 14 anni e chiarendo che non

---

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

<sup>19</sup> Art. 38 c.c. - Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

<sup>20</sup> Art. 32. - Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

<sup>21</sup> W. BIGIAMI, *Giurisprudenza Sistemica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2010.

In tal senso occorre partire dalla definizione dello sport agonistico per poi desumere «a contrario» le connotazioni delle attività diverse che costituendo «sport» non possono definirsi agonistiche. Occorre a tal proposito collegare la figura dell'atleta in senso proprio attraverso il collegamento necessario al concetto di «agonismo programmatico» secondo il quale può definirsi atleta solo colui il quale non solo pratica un certo esercizio fisico ma intende misurarsi con gli altri praticanti di quell'esercizio per tentare di riuscire vincitore e, comunque, per consentire la compilazione della graduatoria dei valori atletici ed ottenere il continuo miglioramento... (OMISSIS)... «A contrario» dovrà identificarsi come sport non agonistico tutto l'«altro» sport ovvero quello praticato a livello di base, quello promozionale, quello amatoriale.

può non ritenersi agonistico un torneo calcistico fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti come, appunto, la manifestazione in questione. Infatti, quest'ultima per le modalità con le quali era stata organizzata e strutturata implicava assolutamente un maggior impegno psico – fisico ai fini del «prevalere» di una squadra sulle altre.

In ragione di quanto sopra chiarito per la partecipazione al torneo era indispensabile una idonea visita medica nonché la presentazione di una certificazione medica adeguata ed attestante la possibilità di esercizio della pratica sportiva agonistica da parte del soggetto partecipante. Quindi, gli Enti Sportivi sono assolutamente tenuti a tutelare, secondo quanto disposto dai Giudici di merito, la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli la loro integrità fisica. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica, come nel caso del torneo in questione, devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere. La visita medica, quindi, va rapportata all'idoneità alla pratica dell'attività sportiva da parte degli atleti e questo sia sotto l'aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa, sia in relazione alla responsabilità che viene attribuita agli organizzatori in caso di evento pregiudizievole.

Il primo intervento normativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive risale alla legge del 28 dicembre 1950 n. 1055 la quale prevedeva che tale ambito era affidato alla Federazione medico-sportiva italiana «...sottoposta alle direttive e alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica...».<sup>22</sup> Però, tale legge venne abrogata con l'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 la quale all'Art. 1 stabiliva che l'esercizio della tutela sanitaria spettava alle Regioni in base ad un apposito programma le cui finalità dovevano corrispondere ai criteri di massima fissati dal Ministero della Sanità con il concorso delle Regioni stesse.<sup>23</sup> Tale normativa apportava una serie di modifiche alla legislazione precedente andando a prevedere che la tutela sanitaria, in attesa dell'attuazione degli Artt. 117 e 118 della Costituzione,<sup>24</sup> fosse esercitata dal Ministero della Sanità avvalendosi

---

<sup>22</sup> F. BRIGUGLIO, *La tutela sanitaria delle attività sportive in Attività motorie e attività sportive*, a cura di C. Bottari, Padova, 2002.

<sup>23</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

<sup>24</sup> Art. 117 Cost. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

della collaborazione del Comitato olimpico Nazionale. Inoltre, prevedeva che la disciplina degli accertamenti obbligatori fosse estesa anche a coloro che svolgevano attività sportiva agonistica. A seguito, poi, dell'istituzione delle Regioni vennero emanati dei decreti appositi che fissavano il trasferimento delle competenze statali nelle materie previste dall'Art. 117 della Costituzione ai nuovi enti. Infatti, il DPR del 14 gennaio 1972 n. 4 trasferiva anche la tutela sanitaria delle attività sportive in capo alle Regioni.<sup>25</sup>

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118 Cost. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

<sup>25</sup> Art. 1 – D.P.R. 4/1972: «...Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici

Quindi, la normativa di riferimento e la legislazione sanitaria nazionale<sup>26</sup> attribuiscono esplicitamente la competenza alle Regioni le quali devono emanare delle «...*leggi specifiche in materia...*» che disciplinino territorialmente tutto l'ambito medico sportivo con delle evidenti differenziazioni logiche sul territorio nazionale da Regione a Regione fermo restando che, tale ambito medico-sportivo, rientra fra le competenze esplicite delle Unità Sanitarie Locali.<sup>27</sup>

Nonostante lo sviluppo e la progressiva diffusione dello sport nelle attività organizzate a livello dilettantistico, la legge ha trascurato a lungo e trascura ancora oggi la regolamentazione della tutela sanitaria, occupandosi prevalentemente del settore professionistico.<sup>28</sup>

---

*dello Stato in materia di assistenza sanitaria nelle fasi di intervento preventivo curativo e riabilitativo sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario...».*

<sup>26</sup> Si indicano di seguito alcuni spunti di riferimento in materia:

- Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975:

- a) Disciplina di accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie);
- b) Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti;
- c) Istituzione di corsi di medicina dello sport;
- d) Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi di massaggiatori sportivi.

- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 – istituzione del sistema sanitario nazionale con norme specifiche in materia di tutela sanitaria delle attività sportive:

- a) Art. 2 comma 2 lett. E: tutela sanitaria quale obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) Art. 14 comma 3 lett. G: medicina dello sport deve rientrare nei compiti della USL;
- c) Art. 61 comma 4: fino a quando non fossero state costituite le U.S.L. la tutela sanitaria delle attività sportive, per quelle Regioni dove non era stata emanata una normativa apposita, spettava ancora al CONI.

<sup>27</sup> In base alla Legge 23 marzo 1981 n. 91 ed al DM 18 febbraio 1982 rientrano tra i compiti della USL:

- a) controlli medici per certificare l'idoneità fisica allo sport degli sportivi;
- b) accertamento e la certificazione di idoneità specifica allo sport per coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva agonistica compresi i partecipanti ai Giochi della Gioventù;
- c) controlli medici per l'accertamento dello stato di buona salute degli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici;
- d) certificazione e effettuazione delle vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per la pratica all'attività sportiva ex legge 5 marzo 1963 n. 292.

<sup>28</sup> Legge 23 marzo 1981 n. 91 - Articolo 7. Tutela sanitaria.

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

della collaborazione del Comitato olimpico Nazionale. Inoltre, prevedeva che la disciplina degli accertamenti obbligatori fosse estesa anche a coloro che svolgevano attività sportiva agonistica. A seguito, poi, dell'istituzione delle Regioni vennero emanati dei decreti apposti che fissavano il trasferimento delle competenze statali nelle materie previste dall'Art. 117 della Costituzione ai nuovi enti. Infatti, il DPR del 14 gennaio 1972 n. 4 trasferiva anche la tutela sanitaria delle attività sportive in capo alle Regioni.<sup>25</sup>

Le ultime Leggi nazionali che hanno regolamentato concretamente tale ambito, così come richiamate nella sentenza in commento, sono state: 1 - DM 18 febbraio 1982 relativo alla pratica sportiva agonistica; 2 - DM 28 febbraio 1983 relativo alla tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche. Come possiamo vedere sono delle norme molto vecchie (quasi vent'anni) ma ancora in vigore, le quali impongono l'obbligo del controllo su coloro che svolgono la pratica sportiva agonistica, soprattutto dei calciatori dilettanti, in capo al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle società.

Come sopra accennato e preso in considerazione da parte dei Giudici di merito in secondo grado e poi confermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in commento, le visite mediche sono obbligatorie per la pratica dell'attività sportiva agonistica non solo in merito a quanto prescritto dalle norme nazionali e dalla legislazione regionale. Inoltre, stabiliscono dei paletti circa le modalità specifiche di visita medica in relazione alle finalità agonistiche di svolgimento dell'attività calcistica nello specifico. Le modalità di svolgimento della visita, infatti, variano da sport a sport sia in relazione agli esami clinici richiesti sia in ordine alla periodicità temporale. Oltretutto, ulteriore parametro di riferimento è l'età dell'atleta, indice in base al quale viene stabilito un determinato iter di accertamenti medici da svolgere per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva.

Pertanto, la produzione da parte dell'atleta che intende partecipare ad una manifestazione sportiva con carattere agonistico della certificazione medica che attesta l'idoneità all'esercizio della pratica sportiva, diventa una condizione essenziale ed indispensabile per la partecipazione all'evento.

La legislazione sopra richiamata, per di più, indica le caratteristiche che dovrebbero avere le strutture di Medicina dello Sport nelle singole Regioni nonché stabilisce che dovrebbero essere previsti anche i seguenti ambiti di intervento in merito alle visite mediche obbligatorie:

1. Attività certificativa dell'idoneità sportiva agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982;
2. Valutazione funzionale degli atleti dilettanti con indicazione di tabelle di allenamento, analisi nutrizionali, diete;

---

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

3. Monitoraggio, vigilanza e controllo sulla qualità delle certificazioni di idoneità rilasciate da medici pubblici e privati con conseguente accertamento delle incompatibilità;
4. Attività di vigilanza nei confronti delle Società sportive rispetto all'obbligo di certificazione dell'idoneità degli atleti tesserati;
5. Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti sportivi.

La normativa regionale, uniforme comunque in tutta l'Italia, stabilisce anche quelle che sono le strutture consone a tale controllo nonché preposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica:

1. Centri ASL/ASUR;
2. Centri pubblici non ASL/ASUR (es. Università);
3. Centri della FMSI convenzionati con la Regione;
4. Centri privati convenzionati o accreditati.

La visita medico sportiva non può essere effettuata al di fuori delle suddette strutture autorizzate e, quindi, non può esistere uno Studio di Medicina dello Sport autorizzato alla certificazione per l'idoneità sportiva agonistica in una struttura sportiva se non rispetta le norme di legge relative. Inoltre, la richiesta di accertamenti deve essere presentata sugli appositi moduli (che dovrebbero essere forniti dalle ASL) a firma del presidente della società e nel quale vanno indicati i dati della società (compreso il codice di affiliazione alla Federazione) ed i dati personali dell'atleta, in relazione al quale è necessario specificare se trattasi di prima visita o di rinnovo dell'idoneità. Il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonista è demandato esclusivamente al medico specialista in Medicina dello Sport operante nelle strutture autorizzate di cui sopra (in alcune regioni, il Lazio ad esempio, esistono degli albi regionali dove sono iscritti gli specialisti e le relative strutture autorizzate).

Gli esami clinici e strumentali da effettuare dovrebbero essere i seguenti:

1. Visita medica completa, comprendente la raccolta dell'anamnesi (la storia clinica, anche familiare) dell'atleta e l'esame dei grandi apparati (respiratorio, cardiaco, muscolo-scheletrico ...);
2. Esame completo delle urine (che deve essere eseguito obbligatoriamente da un laboratorio di analisi);
3. Elettrocardiogramma a riposo;
4. Elettrocardiogramma dopo step - test - sulla base di questo test deve essere calcolato l'I.R.I. (indice rapido di idoneità), che fornisce informazioni sulla capacità di recupero dell'atleta;
5. Spirometria, con determinazione della capacità polmonare statica e dinamica e della massima ventilazione volontaria;
6. Acuità visiva.

L'attività sportiva agonistica, soprattutto a livello dilettantistico, deve quindi prevedere una idonea tutela degli atleti con lo sviluppo della cultura della prevenzione. Infatti, questo è il principio che anche i Giudici della Sentenza in commento hanno voluto prevedere con le loro motivazioni. Ovvero che anche gli Enti Sportivi di Promozione, all'atto dell'organizzazione di un evento sportivo con

carattere agonistico, sono tenuti obbligatoriamente a prevedere la tutela della salute degli atleti partecipanti attraverso specifiche visite mediche come previste dalla normativa di riferimento nonché richiedendo ai partecipanti stessi il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Questo, al fine di verificare attraverso il rilascio di tale certificazione che non vi siano anomalie che controindicano, per sempre o temporaneamente, la pratica agonistica in relazione allo sport per il quale il soggetto si presenta a visita, ovvero di evidenziare con anticipo piccole anomalie, in modo da indirizzare il calciatore ad uno sport più consono alle sue possibilità. Tale condotta, però, non è stata tenuta dall'Associazione organizzatrice del torneo di calcio, la quale non ha previsto nel proprio regolamento, disciplinante l'evento, alcun tipo di norma riguardante la tutela sanitaria degli atleti partecipanti. Questo ha comportato, dunque, la partecipazione al torneo di un calciatore affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosica la quale poteva assolutamente essere accertata con un'apposita visita medica preliminare rispetto alla partecipazione alla manifestazione. In questo modo si sarebbe potuto evitare il decesso non facendo partecipare il calciatore alla partita nella quale ha subito una ischemia miocardica derivante dalla sua preesistente anomalia fisica.

Pertanto, il non aver l'Acsi predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica e il non aver detta associazione sottoposto a visita medica obbligatoria il calciatore o, quantomeno, richiesto apposita certificazione di idoneità ha fatto sorgere in capo alla medesima struttura organizzativa la responsabilità del decesso del calciatore in considerazione della mancata prevenzione dell'evento pregiudizievole.

4. La sentenza in commento, quindi, esplicitamente prevede la responsabilità dell'Associazione organizzatrice del torneo ai sensi dell'Art. 2049 c.c.<sup>29</sup> con conseguente obbligo al risarcimento dei danni alla moglie del calciatore deceduto. In un contesto diretto a fare sport, si è sottolineato che la valutazione della condotta degli enti organizzatori, dal punto di vista della colpa, deve assolutamente tener conto della specificazione ed essere improntata ad un rigore maggiore di quanto potrebbe essere richiesto in altre circostanze. In relazione alla graduatoria della colpa, quindi, si è poi statuito che è compito del giudice stabilire in che misura la condotta tenuta dagli organizzatori della manifestazione sportiva abbia influito sul verificarsi dell'evento dannoso nei confronti degli atleti partecipanti.<sup>30</sup> Secondo una definizione tradizionale, organizzatore di competizioni sportive è «...*la persona fisica, la persona giuridica, l'associazione, il comitato che promuove, assumendosene tutte le responsabilità nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato quindi responsabilità di ordine penale, civile, amministrativo, l'incontro di uno o più atleti allo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive indipendentemente dalla presenza o meno di*

<sup>29</sup> Art. 2049 c.c. - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

<sup>30</sup> B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, cit. 119 e ss.

*spettatori...». Nel caso di specie, quindi, l'Acsi è stata considerata come l'organismo organizzatore del torneo di calcio dal quale è derivato l'evento dannoso e, come tale, ente assuntore di tutte le responsabilità derivanti dalla manifestazione in questione.*

Sull'organizzazione, dunque, gravano una serie di obblighi di carattere generale il cui adempimento, se non garantisce del tutto dai rischi connessi alla pratica sportiva, deve contribuire, quantomeno, a ridurne drasticamente la portata. La responsabilità, quindi, è configurabile nell'ipotesi di danni occorsi agli atleti che partecipano alle competizioni agonistiche come programmate nell'ambito dell'evento sportivo. In questo caso la dottrina<sup>31</sup> ha previsto tre settori ai quali sono riconducibili le diverse ipotesi di responsabilità:

- a) inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati per le gare;
- b) inidoneità psicofisica degli atleti;
- c) inidoneità e/o insicurezza dei luoghi e degli impianti.

Nel caso di specie, la responsabilità da attribuire all'Acsi riguarda la lettera b) ovvero inidoneità psicofisica degli atleti partecipanti derivante dal non aver previsto, nel proprio regolamento del torneo, la previsione dell'obbligo della visita medica e il non aver sottoposto ad accertamenti medici i partecipanti, in particolar modo il soggetto deceduto. Comunque, l'Associazione in oggetto non ha nemmeno predisposto una normativa che prevedesse il deposito da parte degli atleti partecipanti di apposita ed idonea certificazione medica attestante lo stato di salute degli stessi. Se tali adempimenti fossero stati e seguiti con elevata probabilità il soggetto non avrebbe potuto partecipare al torneo e non sarebbe deceduto.

Costituisce, quindi, condotta improntata ad una comune diligenza il verificare se il partecipante alla competizione si trovi in condizione di idoneità psico-fisica tale da sostenere gli sforzi che l'impegno agonistico impone.<sup>32</sup>

È stato più volte puntualizzato in dottrina<sup>33</sup> che la responsabilità civile dell'organizzazione dell'evento può configurarsi, come nel caso di specie, ai sensi dell'Art. 2049 c.c. per la condotta colposa degli ausiliari o collaboratori in senso stretto e di quanti altri, in esecuzione di un incarico ricevuto, esplicano funzioni inerenti alle operazioni di svolgimento della gara. Fatto salvo, comunque, il principio secondo il quale la responsabilità penale non assorbe quella civile ma concorre con essa. Infatti, la prima comporta l'applicazione di pene e sanzioni che hanno funzione di repressione e prevenzione la seconda è finalizzata, al contrario, all'obbligo del risarcimento del danno cagionato.<sup>34</sup> Proprio sulla scorta di tale principio che, nel caso in questione, gli organizzatori sono stati condannati per omicidio colposo (ambito penale) e, successivamente, considerati responsabili ex Art. 2049 c.c. ed

<sup>31</sup> In questi esatti termini, G. CONRADO, op. cit., 8.

<sup>32</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

<sup>33</sup> W. BIGIAMI, *Giurisprudenza Sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2010.

<sup>34</sup> Art. 175 c.p. - Risarcimento del danno: in tema di sanzioni civili puntualizza che ogni reato obbliga alla restituzione a norma delle leggi civili e, se ha cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole.

obbligati al risarcimento dal danno alla moglie del calciatore deceduto (ambito civile). Quindi, due strade totalmente differenti.

Il codice civile, ad ogni modo, accanto alla responsabilità «per colpa», individuata dall'art. 2043 c.c., prevede anche alcune ipotesi di responsabilità indiretta, anche detta «per fatto altrui». In tali fattispecie, disciplinate dagli artt. 2047 e ss. c.c., alla responsabilità di chi ha commesso il fatto, si aggiunge (e, a volte, si sostituisce) quella di un altro soggetto, al fine di accrescere, in capo alla persona lesa, le possibilità di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito. In tale contesto si inserisce l'Art. 2049 c.c. sulla base del quale l'Acsi – Direzione Nazionale è stata condannata per condotta tenuta da suoi subordinati (Acsi – Comitato provinciale organizzatore dell'evento). Tale articolo, infatti, disciplina la responsabilità dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti. La dottrina rinviene il fondamento di tale responsabilità nel rapporto di preposizione e supremazia gerarchica che sussiste tra i soggetti considerati: il datore di lavoro è tenuto, infatti, a esercitare a pieno il suo potere – dovere di direzione e controllo sull'attività cui è adibito il dipendente, senza potersi giovare, peraltro, di alcuna prova liberatoria. Al fine di mitigare suddetto regime, particolarmente rigido, la giurisprudenza ha enucleato un ulteriore requisito che deve essere soddisfatto, per aversi l'imputabilità del datore di lavoro: l'ineffabile esistenza di un nesso c.d. «*di necessaria occasionalità*»<sup>35</sup> tra le mansioni espletate ed il fatto dannoso. Ad ogni modo, a nulla rileva il fatto che la condotta lesiva sia stata posta in modo autonomo nell'ambito dell'incarico posto in essere da parte del sottoposto. Nel caso in esame, quindi, la responsabilità comunque ricade sulla Direzione nazionale seppur il Comitato Provinciale abbia prodotto, di sua sponte ed iniziativa autonoma, un regolamento senza prevedere una serie di accertamenti medici sportivo. Presupposto per l'applicazione della norma in oggetto (Art. 2049 c.c.) è quello che vi sia un rapporto di preposizione fra il soggetto responsabile (Direzione Nazionale – Acsi) e quello che commette l'illecito con la propria azione (Comitato Provinciale Acsi).

Nella sentenza in commento, quindi, la Direzione Nazionale, come detto, è stata considerata sia dai Giudici di merito che dalla Suprema Corte di Cassazione come entità nazionale con struttura associativa complessa che ingloba in sé le varie diramazioni locali (Comitati provinciali) sulla base, anche e soprattutto, della sua stessa denominazione «Associazione Centri Sportivi Italiani». Quindi, ai fini della soggettività giuridica quest'ultima è stata valutata e considerata come unica e, di conseguenza, spetta alla Direzione Nazionale dell'Acsi, quale ente sovraordinato rispetto ai Comitati Regionali e Provinciali, la legittimazione passiva nella presente controversia. Di conseguenza, la responsabilità del fatto dannoso occorso al calciatore partecipante al torneo nonché il risarcimento danni come richiesto dalla moglie dello stesso soggetto deceduto ricade sulla Direzione Nazionale seppur lo Statuto dell'Associazione non dispone una figura associativa unica per la quale risulti agevole sostenere l'autonomia soggettiva.

<sup>35</sup> Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417 (conf. Cass. 4 dicembre 1996 n. 10831).

In conclusione deve affermarsi, alla luce della sentenza sopra analizzata, che gli organizzatori di un torneo di calcio, quale evento sportivo agonistico, devono rispondere penalmente e civilmente dei danni arrecati alla salute degli atleti partecipanti se prima della partecipazione stessa non li abbiano sottoposti ad apposita visita medica nonché al rilascio di certificazione attestante l' idoneità sportiva.